

IlSole

24 ORE

LE GUIDE

COOPERATIVE COMPLIANCE

CONTROLLO E GESTIONE DEL RISCHIO FISCALE

FOCUS SUL PERCORSO DELLE AZIENDE



I LIBRI DEL SOLE 24 ORE

Pubblicazione settimanale con Il Sole 24 Ore
€ 3,00 (I Libri del Sole 24 Ore €1,00
+ Il Sole 24 Ore € 2,00)

Non vendibile separatamente:
solo ed esclusivamente per
gli abbonati in vendita separata
dal quotidiano a € 1,00

01

Le regole, la platea e le premialità

— P. 5

| | |
|---|---------|
| Il nuovo fisco scommette sulla trasparenza | — P. 6 |
| Le sanzioni amministrative possono essere azzerate | — P. 12 |
| Contraddittorio essenziale per risolvere le criticità | — P. 15 |
| Formalizzati diritti e doveri di Agenzia e contribuente | — P. 17 |
| Dall'Agenzia la mappa per costruire il modello | — P. 20 |
| Così si definisce e si monitora la mappa del rischio | — P. 24 |
| Certificazione e attestazione con rotazione degli incarichi | — P. 28 |
| Il premio guarda anche al grado del rischio | — P. 34 |
| Il Tcf e il modello 231 devono agire in sinergia | — P. 37 |
| Scambio dati Agenzia-Gdf sui contribuenti in cooperative | — P. 39 |
| Il ravvedimento guidato sana eventuali errori | — P. 41 |

02

Il documento di American chamber of commerce

— P. 43

| | |
|--|---------|
| Dall'esperienza le policy per rendere il sistema attrattivo | — P. 44 |
| Uno spazio di dialogo e condivisione per le Imprese | — P. 45 |
| Il confronto su scelte, difficoltà e opportunità | — P. 46 |
| La variabile fiscale è gestita con attenzione agli stakeholder | — P. 48 |
| SI deve partire dal business, poi si arriva agli aspetti fiscali | — P. 52 |
| Un processo per riordinare flussi aziendali e responsabilità | — P. 55 |
| Un sistema costruito su misura offre più possibilità | — P. 59 |

IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI

Certificazione e attestazione con rotazione degli incarichi

Giovanni Gallucci
Maricla Pennesi

Il decreto delegato ha introdotto, quale nuovo requisito oggettivo di ingresso nella *cooperative compliance*, l'obbligo della certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, con ciò demandando ai contribuenti una parte delle attività che prima venivano svolte dall'agenzia delle Entrate in sede di valutazione delle domande di ammissione al regime.

Per le imprese che hanno presentato istanza di adesione al regime nel periodo d'imposta 2024 dopo l'entrata in vigore del decreto delegato (quindi, entro il 31 dicembre 2024 per i soggetti «solari» o successivamente in caso di periodo a cavallo d'anno che inizia nel 2024 e si conclude nel 2025) è prevista una disciplina transitoria che consente di produrre la certificazione entro il 31 dicembre 2025 a integrazione della domanda di adesione già trasmessa e fa decorrere il termine di 120 giorni previsto per lo svolgimento dell'attività istruttoria da parte delle Entrate dalla data di presentazione della certificazione. Fuori dai casi coperti dal regime transitorio, le domande di ammissione presentate a partire dal 1° gennaio 2025 devono essere corredate della certificazione.

La certificazione ha la funzione di attestare che l'impresa sia dotata di un efficace Tcf, integrato anche in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, che risponda ai requisiti previsti dal Dlgs 128/2015 e ai relativi provvedimenti attuativi e che sia impostato in modo coerente con le Linee guida.

Nel corso di Telefisco 2025 l'agenzia delle Entrate ha escluso che il requisito della certificazione del Tcf possa ritenersi integrato con la certificazione del bilancio di sostenibilità.

Tale nuovo obbligo è posto anche a carico dei contribuenti che optano per il Tcf opzionale in virtù del rinvio esplicito da parte dell'articolo 7-bis del Dlgs 128/2015 all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo.

I soggetti abilitati

La certificazione potrà essere rilasciata da professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'Albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. I requisiti dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione, nonché i loro compiti e adempimenti, sono previsti dal decreto interministeriale 12 novembre 2024, n. 212 (di seguito «decreto Certificazioni»).

In base al decreto 212/2024, l'attività di certificazione del Tcf è riservata ai professionisti iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, secondo il regolamento di cui gli stessi dovranno dotarsi. Per l'iscrizione a tale elenco è richiesta la maturazione di più di cinque anni di iscrizione all'Albo di appartenenza nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.

Il requisito di onorabilità, che attiene all'assenza di determinate condanne penali, di cause di esclusione anti-

I BENEFICI

Il premio guarda anche al grado del rischio

Giovanni Gallucci
Maricla Pennesi

La riforma è intervenuta in maniera sostanziale sul regime premiale sanzionatorio, amministrativo e penale, riservato ai contribuenti che aderiscono all'adempimento collaborativo.

I decreti legislativi 221/2023 e 108/2024 hanno definito l'attuale quadro normativo mediante la riformulazione e l'introduzione nell'articolo 6 del Dlgs 128/2015 dei commi 3, 3-bis e 3-ter che disciplinano il regime sanzionatorio amministrativo, e del comma 4, che dispone in merito alla non punibilità del reato di dichiarazione infedele.

Quanto alle sanzioni amministrative, il comma 3 prevede l'integrale disapplicazione delle sanzioni nei confronti dei contribuenti che prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, ovvero prima del decorso delle relative scadenze fiscali, comunichino all'agenzia delle Entrate - in modo tempestivo ed esauriente - i rischi fiscali, sempre che il comportamento tenuto dagli stessi sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione della comunicazione.

La comunicazione dei rischi fiscali può essere effettuata mediante la procedura di interpello abbreviato previsto dall'articolo 6, comma 2 del Dlgs 128/2015 o, in ottemperanza all'obbligo per il contribuente di tenere un comportamento col-

laborativo e trasparente, o mediante la comunicazione prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del Dlgs 128/2015 che deve contenere i medesimi elementi descrittivi dell'interpello abbreviato (previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2 del decreto del ministro dell'Economia e delle finanze 15 giugno 2016).

Il regime premiale così descritto non si applica in caso di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente e tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente.

Il comma 3-bis prevede che, quando il contribuente adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni amministrative sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale, e la loro riscossione è sospesa fino alla definitività dell'accertamento.

Tale nuova previsione, che valorizza ai fini degli effetti premiali la dicotomia tra rischi "significativi" e "non significativi", prevede un diverso, e meno conveniente, trattamento di favore previsto per questi ultimi posto che non sono oggetto di comunicazione tempestiva ed esauriente all'agenzia delle Entrate. In caso di rischio significativo, invece, il contribuente ha l'obbligo di avviare il confronto preventivo con l'Agenzia al fine di pervenire, ove possibile, a un orientamento condiviso tra le parti. In tale contesto al contribuente è consentito di non uniformarsi all'esito delle analisi svolte dall'agenzia delle Entrate (concetto di «agree to disagree»). Al contribuente che dovesse porre in essere un comportamento dissenziente è a oggi garantita la piena non punibilità sul piano sanzionatorio amministrativo.

Di particolare interesse è la previsione del comma 3-ter che consente di applica-